

TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI
AI SENSI DELL'ART. 14-TER L. 3/2012**

I sottoscritti:

BORSATO FABIO, nato a Treviso il 3 agosto 1969, ivi residente in Via C. Polacco n. 14, c.f. : BRS FBA 69M03 L407Q;

e,

CERVI MICHELA, nata a Treviso il 18 luglio 1972, ivi residente in Via C. Polacco n. 14, c.f. : CRV MHL 72L58 L407A;

i quali agiscono in proprio, nonché nella loro qualità di unici soci illimitatamente responsabili, amministratori e legali rappresentanti, della società **BAR AL TEMPO PERSO SNC di Borsato Fabio & C.**, con sede legale in Treviso (TV), Via Terraglio n. 43-b, codice fiscale e partita iva n. 00698450269, n. REA TV – 136638, di seguito per brevità cumulativamente anche i "ricorrenti", i quali eleggono domicilio ai fini della presente istanza presso lo Studio del dott. Umberto Romano, sito in Treviso, Viale Cesare Battisti n. 17, tel: 0422/545728, fax: 0422/540711, pec: umbertoromano@pec.it;

premesse che

- La società "Bar al Tempo Perso s.n.c. di Borsato Fabio & C.", e conseguentemente i suoi soci illimitatamente responsabili, non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti per carenza del presupposto soggettivo di cui all'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per il mancato superamento dei limiti in esso previsti (Vedasi provvedimento del Tribunale di Treviso del 17.09.13 di rigetto dell'istanza di auto fallimento per mancato superamento dei limiti di cui all'art. 1 L.F. - Allegato **sub 1**);

- i ricorrenti non hanno mai fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuna delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dai ricorrenti e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- tale squilibrio trae origine dall'attività di *"bar e somministrazione bevande e alimenti"* esercitata dai ricorrenti, ed in particolar modo dalle vicissitudini contrattuali che hanno interessato il rapporto locativo esistente tra la società *"Bar al tempo perso snc di Borsato Fabio & C."* e il proprietario dell'immobile sito a Treviso in Via Terraglio n. 43/b, Sig.ra Mutton Alessandra. Nel rinnovo contrattuale del 2010 venivano imposte al conduttore delle condizioni economiche difficilmente sostenibili che hanno condotto, unitamente alla grave crisi congiunturale, ad una pesante tensione finanziaria. La richiesta di sfratto azionata dal locatore, conclusasi con la restituzione dei locali e la chiusura dell'attività di bar a gennaio 2013, ha determinato, di fatto, il venir meno dell'unica fonte di reddito dei coniugi istanti i quali si sono trovati a dover rispondere personalmente dei debiti sociali senza alcun tipo di entrata;
- pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 7, L. 3/2002, i ricorrenti hanno predisposto la presente domanda di liquidazione dei beni che verrà verificata e attestata dal nominato OCC (Allegati **sub 2 e 3** nomina OCC e relazione particolareggiata OCC);
- la composizione dei debiti alla data del 31.12.2016, come meglio si dirà nel prosieguo, è dettagliatamente indicata nell'Allegato **sub 4**, in cui viene data evidenza di ciascun creditore, del tipo di privilegio e dei relativi importi;
- la liquidazione del patrimonio dei ricorrenti avverrà attraverso la vendita dei beni indicati nell'Allegato inventario **sub 5**, ed in particolare attraverso la

vendita dell'unico bene immobile che costituisce l'abitazione principale dei coniugi Borsato e Cervi;

- è prevista la falcidia dei creditori privilegiati, non ipotecari, stante l'incapienza del patrimonio dei ricorrenti e della società.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Codesto On.le Tribunale di Treviso, con provvedimento del 22 gennaio 2016, ha nominato il dott. Marco Toscan, nato a Treviso (TV) il 15.11.1977, con Studio in Treviso (TV), Piazza Rinaldi n. 4, quale Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) cui è demandato l'incarico di procedere alle comunicazioni all'agente della riscossione e agli altri uffici fiscali, nonché di predisporre la relazione particolareggiata contenente:

- i. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- ii. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- iii. il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- iv. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Si elencano di seguito le motivazioni che hanno indotto i ricorrenti a depositare la presente domanda di liquidazione dei propri beni nonché le modalità, i contenuti ed i risultati stimabili, in ordine alla soddisfazione dei creditori, dal procedimento di liquidazione del patrimonio.

1. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E VOLONTA' DEL DEBITORE AD ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Come già accennato in premessa, le cause dell'indebitamento dei ricorrenti derivano principalmente dalla gestione dell'attività di famiglia ovvero del "Bar Al Tempo Perso s.n.c." che è stata sostanzialmente cessata con la chiusura del gennaio 2013.

Cenni storici sulla società

L'attività del "Bar al tempo perso" ha oltre trent'anni di storia essendo, la stessa, iniziata nell'agosto del 1979 con impresa individuale intestata alla madre del Sig. Borsato Fabio. Con atto del 19.11.1984, iscritto al competente Registro Imprese di Treviso il 19.02.1996, veniva costituita l'attuale società denominata "Bar al Tempo Perso s.n.c. di Borsato Fabio & C." avente sede legale in Treviso (TV), Via Terraglio n. 43-b, codice fiscale e partita iva 00698450269, n. REA TV - 136638, nonché il seguente oggetto sociale: *"la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche a domicilio, l'esercizio di attività ricettiva anche all'aperto di trattenimento e svago, ricreative, di impianti sportivi, gestione di giochi e lotterie, il commercio al minuto e all'ingrosso di prodotti compresi nei settori alimentare e non alimentari"*.

Amministratori e soci illimitatamente responsabili risultano essere il Sig. Borsato Fabio titolare di una quota pari a Euro 9.482,15 rappresentante il 90% del capitale sociale, e la Sig.ra Cervi Michela titolare di una quota pari a Euro 1.053,57 rappresentante il 10% del capitale sociale.

A causa della chiusura dell'attività del gennaio 2013 è stata successivamente chiusa la partita IVA con decorrenza 31.12.14 nonché, con la medesima decorrenza, la società è stata resa inattiva presso il Registro delle Imprese di Treviso.

Cause della crisi societaria

La principale motivazione della crisi finanziaria che ha colpito la società risiede nel notevole aumento che ha subito il canone di locazione dell'immobile, in seguito alla stipula del nuovo contratto di locazione del 10 settembre 2010.

Il precedente contratto era stato stipulato il 19.03.1987 con un canone mensile iniziale di L.1.100.000 che, con i vari rinnovi intervenuti nel corso del tempo, aveva raggiunto un canone mensile di circa Euro 1.650,00 *ante* rinnovo.

Il nuovo contratto prevedeva invece un canone di locazione pari a Euro 3.000,00 mensili ridotti a Euro 2.500,00 per il periodo dal 01.09.2010 al 31.12.2011; tale

canone risultava oltremodo spropositato sia per le dimensioni che per le caratteristiche del locale bisognoso di urgenti interventi di manutenzione; i ricorrenti sono stati tuttavia costretti ad accettare queste sfavorevoli condizioni imposte dal proprietario per non disperdere l'avviamento creato in oltre trent'anni di attività considerato nettamente superiore all'indennità di avviamento (pari a 12 mensilità dell'ultimo canone), eventualmente spettante, ex art. 34 L. 392/78.

A nulla sono valsi i numerosi sforzi profusi da parte degli amministratori per tentare di incrementare il fatturato al fine di controbilanciare i maggiori costi derivanti dalla locazione, anzi, tra il 2011 e il 2012, complice la congiuntura economica negativa, si è registrato un sensibile calo dei ricavi. Il sig. Borsato ha altresì tentato, a più riprese, di porre in vendita l'azienda per ripianare la situazione debitoria venutasi a creare ma, il predetto aumento del canone di locazione, oltre ad incrinare l'equilibrio finanziario della società, ha allontanato potenziali soggetti interessati a rilevare l'attività in quanto non disposti ad accollarsi un contratto considerato eccessivamente oneroso per il giro d'affari sviluppato e per lo stato dell'immobile locato (bisognoso di interventi di manutenzione straordinaria).

Tale situazione di estrema difficoltà è culminata con la procedura di sfratto azionata dal proprietario e la chiusura dell'attività a gennaio 2013.

Di conseguenza, essendo l'attività commerciale l'unica fonte reddituale dei ricorrenti, risulta evidente come gli stessi non siano più riusciti ad adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni sia nei confronti dei creditori sociali (principalmente fornitori del Bar e banche), che nei confronti dei creditori personali per lo più riconducibili al sistema bancario.

Dettaglio delle obbligazioni assunte e della diligenza dei debitori nella relativa assunzione

I coniugi Borsato e Cervi hanno cercato di sostenere l'azienda durante il momento di maggiore crisi con tutti i mezzi a disposizione e con tutte le risorse

personali mettendo a repentaglio la loro stessa "sussistenza finanziaria" in virtù della responsabilità illimitata attribuibile ai soci delle società di persone nonché delle garanzie personali rilasciate.

In particolare, nell'ultimo quinquennio, i soci si sono prodigati con gli istituti bancari per rinegoziare le scadenze dei debiti esistenti, spalmandoli dal breve al medio/lungo periodo, al fine di dare respiro ad una già critica situazione finanziaria; sono state concesse altresì fidejussioni personali e ipoteche sull'unico bene disponibile al fine di effettuare le predette operazioni di riscadenziamento dei debiti come da prospetti forniti all' O.C.C.

I Sigg.ri Borsato Fabio e Cervi Michela quindi:

- a) Non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ma, anzi, lo hanno fatto in prospettiva di un risanamento aziendale che, se concretizzatosi, avrebbe permesso il corretto adempimento delle obbligazioni assunte;
- b) Non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, ma anzi, come precisato sotto, lo hanno, loro malgrado, subito.

2. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Tenuto conto del carico debitorio maturato dalla società riversatosi in capo ai soci in virtù dell'autonomia patrimoniale imperfetta, nonché delle garanzie prestate da questi ultimi principalmente nei confronti degli istituti di credito, risulta evidente come gli stessi abbiano dovuto subire, piuttosto che aver determinato, le richieste del ceto bancario non aderenti e commisurate al patrimonio dei ricorrenti.

Il patrimonio dei ricorrenti, se si escludono alcuni beni mobili di risibile valore, è costituito esclusivamente da un bene immobile presso il quale è stabilita la residenza degli stessi.

I ricorrenti si sono trovati pertanto costretti ad assumere i predetti impegni, reali e di firma, non a fini o per interessi personali, bensì al solo scopo di far fronte alla situazione di tensione finanziaria originata dal pesante aumento del canone di locazione, da un lato, e dalla riduzione di fatturato dovuta alla congiuntura economica negativa, dall'altro.

L'eccessiva consistenza dei predetti impegni hanno determinato, una volta cessata l'attività sociale per i motivi sopra indicati, l'oggettiva impossibilità ad onorarli; in altre parole, venuta meno l'unica fonte di reddito dei ricorrenti, rappresentata dall'attività commerciale, si è reso oggettivamente impossibile adempiere alle obbligazioni contratte principalmente nei confronti del sistema bancario.

3. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEI RICORRENTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI E DEBITI NON FALCIDIABILI

I ricorrenti, nell'ultimo quinquennio, non hanno mai subito protesti né esecuzioni individuali ad eccezione di quanto precedentemente riferito.

La loro condotta finanziaria è stata, sotto tale aspetto, corretta ed esemplare avendo gli stessi sempre correttamente e tempestivamente adempiuto a tutte le obbligazioni personali assunte. Gli atti esecutivi subiti nell'ultimo periodo si riferiscono esclusivamente ad obbligazioni riconducibili alla società "Bar al Tempo Perso s.n.c. di Borsato Fabio & C.".

Si precisa, inoltre, che i ricorrenti non risultano debitori per Iva, ritenute e/o tributi propri dell'Unione Europea, che ai sensi della normativa in oggetto risultano non falcidiabili.

4. ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITA' FINANZIARIE DEI RICORRENTI

I ricorrenti attualmente percepiscono un reddito di lavoro dipendente su base annua pari a Euro 12.932,00 lordi per il Sig. Borsato Fabio ed Euro 11.256,00 lordi per la Sig.ra Cervi Michela, come da C.U. presentate all'O.C.C.

Con tali redditi gli istanti riescono a stento a provvedere alle necessità proprie e della famiglia, come da dettagliati prospetti messi a disposizione dell'O.C.C.

5. LO STATO PASSIVO

Lo stato passivo riferibile ai ricorrenti, dato dalla sommatoria delle posizioni debitorie della società e dei soci, si riassume nella tabella seguente.

DEBITI E COSTI PROCEDURA	IMPORTO
Compenso OCC	12.000
Spese per gestione procedura	8.000
TOTALE PREDEDUZIONI	20.000
Debiti ipotecari di primo grado	70.000
Debiti ipotecari di secondo grado	56.000
Debiti V/dipendenti in privilegio	37.248
Debiti tributari e previdenziali	29.454
TOTALE PRIVILEGIATI	192.702
Debiti V/fornitori chirografari	22.160
Debiti V/banche in chirografo	17.500
TOTALE CHIROGRAFARI	38.660
TOTALI	251.362

Si precisa che:

- Il compenso dell'OCC è stato calcolato in ossequio alle disposizioni dell'art. 15, comma 9, L. 3/2012 su un attivo ipotizzato di Euro 100.000,00;
- Le spese per la gestione della procedura sono state stimate in Euro 8.000,00 tenendo conto delle spese per eventuali delegati alle vendite immobiliari, per pubblicità su fissazione aste, oneri vari immobile, spese per piattaforma Fallcoweb, spese di chiusura e liquidazione società;
- Gli importi di dettaglio ed il grado di privilegio riferibili ad ogni creditore sono contenuti nell'Allegato sub 4 al quale si rimanda.

6. I BENI DA LIQUIDARE E LE PROSPETTIVE DELLA LIQUIDAZIONE

Come già detto l'unico bene effettivamente liquidabile da poter destinare al soddisfacimento dei creditori è rappresentato da un immobile abitativo sito in Comune di Treviso, Via C. Polacco n. 14, in comproprietà (50% cadauno) agli odierni ricorrenti.

Gli altri beni mobili, pur messi a disposizione dei creditori di cui all'allegato sub 5, non vengono presi in considerazione in virtù del loro esiguo valore di liquidazione.

L'immobile in contesto è stato acquistato in data 22.11.2004, con atto a rogito del notaio Paolo Forti di Treviso, Rep. n. 15019 e Racc. n. 1926, al prezzo di Euro 65.000,00, e risulta così iscritto al N.C.E.U. di Treviso:

Abitazione piano primo

Catasto Fabbricati Comune di Treviso, Sezione H, Foglio 3, Particella 1052, sub. 8, Categoria A/2, Classe 3, vani 5, R.C. Euro 464,81, confinante con distacco su area scoperta condominiale per tre lati, appartamento di terzi, vano scale.

Garage al piano terra

Catasto Fabbricati Comune di Treviso, Sezione H, Foglio 3, Particella n. 1052, sub. 3, Categoria C/6, mq. 13, R.C. Euro 63,11, confinante con centrale termica, garage di terzi, area scoperta condominiale.

La valutazione del bene immobile è stata stimata tra Euro 115.000,00 ed Euro 100.000,00 come da valutazioni sommarie di stima pervenute da soggetti specializzati del settore immobiliare e consegnate al professionista OCC nominato.

Tutto ciò considerato la previsione in ordine al previsto soddisfacimento dei creditori, viene evidenziata nella tabella seguente:

Descrizione	Importo	% Pagamento
ATTIVO REALIZZABILE	100.000	
CREDITORI IN PREDEDUZIONE	-20.000	100%
CREDITORI IPOTECARI PRIMO GRADO	-70.000	100%
RESIDUO DISPONIBILE PER PRIVILEGIATI	10.000	
CREDITORI IPOTECARI SECONDO GRADO	-10.000	17,85%
RESIDUO DISPONIBILE PER ALTRI PRIVILEGIATI E CHIROG.	0	
ALTRI CREDITORI PRIVILEGIATI	0	0,00%
CREDITORI CHIROGRAFARI	0	0,00%

7. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi,

CHIEDONO

All'Ill.mo Tribunale adito,

che voglia dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione ex art. 14-*quinquies*, 1° e 2° comma, L. 3/2012, relativamente ai Sigg.ri Borsato Fabio e Cervi Michela, nonché relativamente alla società "Bar al Tempo Perso s.n.c. di Borsato Fabio & C."

Con Osservanza,

Treviso, lì 6 febbraio 2017.



- Borsato Fabio -



- Cervi Michela -

Si allega:

- 1) Provvedimento del Tribunale di Treviso del 17.09.2013 – rigetto istanza di autofallimento;
- 2) Provvedimento di nomina professionista OCC;
- 3) Relazione particolareggiata OCC ex ART. 14-ter, 3° comma, L. 3/2012, e relativi allegati da n. 1 a n. 14;
- 4) Elenco creditori con indicazione delle somme dovute;
- 5) Inventario beni posseduti;
- 6) Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- 7) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della famiglia;
- 8) Dichiarazioni dei redditi/ Certificazioni Uniche ultimi 3 esercizi Sigg. Borsato Fabio e Cervi Michela;
- 9) Certificato stato di famiglia;
- 10) Visure di assenza protesti società e soci;
- 11) Estratti di ruolo Equitalia società e soci;
- 12) Centrale rischi banca d'Italia società e soci;
- 13) Visura camerale società;
- 14) Dichiarazioni dei redditi ultimi 3 esercizi "Bar Al tempo Perso s.n.c. di Borsato Fabio & C.";